



Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 67 Del 14/02/2020

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD2BE947A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE dott. arch. Massimiliano CRAPIS

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8532 del 2.5.2019, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore tecnico Infrastrutture, OO.PP. e Ambiente a decorrere dal 03.05.2019;

VISTA la deliberazione consiliare n. 46 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2020 - 22 ED AGGIORNAMENTO”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022”;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la deliberazione giuntale n. 235 del 30/12/2019, avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI”;

VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011”;

PREMESSO che:

- con delibera consiliare n. 33 del 27.03.1991 (CPC n° 50993 del 16.04.1991) è stato costituito il Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, in esecuzione a quanto previsto con regolamento approvato dal DPGR n° 0366/PRES. Del 12.09.1988;
- con delibera consiliare n. 32 del 04.07.2011 è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento del Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 95 del 11.06.2019, n. 142 del 26.09.2019, n. 154 del 7.10.2019 e n. 6 del 27.01.2020 è stato aggiornato l'elenco dei Soggetti costituenti il Gruppo volontari di Protezione Civile;

CONSIDERATA la necessità di eseguire la manutenzione dell'impianto di ricarica delle radiotrasmittenti della sede della Protezione Civile comunale;

CONSIDERATO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 (S.O. n. 22) il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, contenente le disposizioni correttive al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e che queste ultime sono entrate in vigore il 20/05/2017;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come implementati e coordinati dal D.lgs. n. 56/2017:

- L'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
- L'art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
- L'art. 30, rubricato: “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”;
- L'art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
- L'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono:
 - 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
 - 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
 - a) [omissis];
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;
- L'art. 32, comma 2, che prevede che: “...*Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...*”

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede: “*Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni*”;

CONSIDERATO che dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione della CONSIP non risulta attiva alcuna convenzione avente ad oggetto la fornitura in oggetto;

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 21.12.2018 – supplemento ordinario n. 62 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00.;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, *le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*

VISTA la deliberazione n. 1097/2016 dell'ANAC, avente ad oggetto: "Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO che il valore della fornitura in argomento è inferiore a €. 5.000,00.-, pertanto, ai sensi del citato art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2018, n° 145/2018, è possibile procedere prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO di individuare quale idonea a fornire i prodotti in argomento la ditta SIMEVIGNUDA S.P.A., con sede in via Torricelli n. 9 - 37135 Verona (VR);

EVIDENZIATO pertanto che per tali affidamenti si può continuare a rapportarsi con l'operatore economico anche mediante modalità cartacee;

VISTO il preventivo prot. n. 2449 del 5.02.2020 trasmesso dalla ditta SimeVignuda S.p.A., con sede a Verona (VR), riferito alla fornitura di materiali elettrici per la manutenzione dell'impianto di ricarica delle radiotrasmittenti della sede della Protezione Civile comunale, per una spesa di € 369,84 (IVA esclusa);

RITENUTO congruo il costo della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che il Certificato Identificativo di gara CIG è: ZCD2BE947A;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, DURC, da cui risulta la regolarità della ditta;

RILEVATO che la spesa prevista per le forniture in oggetto è inferiore alla soglia di cui sopra fissata per l'obbligatorietà del ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO che la ditta in argomento ha prodotto l'autocertificazione attestante l'assenza di motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: "*INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI*" e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", successivamente modificato dal D.lgs. n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1) di dare atto di quanto in premessa riportato;

2) di procedere all'acquisto di materiale elettrico vario per la manutenzione dell'impianto elettrico della sede della Protezione Civile comunale presso la ditta SIMEVIGNUDA S.P.A. con sede in via Torricelli n. 9 a Verona (VR) - c.f. e P.IVA 00103730230, per una spesa complessiva di € 451,21 (IVA inclusa);

3) di impegnare la spesa complessiva di € 451,21 sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2020	2020	ZCD2BE947A	825/1	11-1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1	3	1	2	9	451,21	SIMEVIGNUDA S.P.A. cod.fisc. 00103730230/ p.i. IT 00103730230

4) di liquidare alla Ditta la somma sopraindicata mediante apposita Determina di Liquidazione proposta dal sottoscritto, facendo riferimento alla presente determinazione;

5) di dare atto che la liquidazione delle fatture verrà effettuata secondo le disposizioni previste dall'art.17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972 "c.d. Split Payment"; (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015);

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

-
-

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis